

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ENRICO CAMILLERI

Seduta del 03/02/2022

FATTO

Il ricorrente, titolare di otto buoni fruttiferi postali emessi tra il 1987 e il 1989, riferisce di aver ottenuto, in sede di riscossione dei titoli, un importo differente rispetto a quello effettivamente spettante in base alle condizioni riportate a tergo.

In particolare afferma che sul fronte risulta assente il timbro recante la serie di appartenenza, mentre il timbro apposto sul retro ha modificato i tassi di interesse esclusivamente fino al ventesimo anno, lasciando inalterati i rendimenti relativi all'ultimo decennio.

Ritiene dunque di aver diritto al rimborso degli interessi in applicazione delle condizioni riportate sul retro dei titoli, come riconosciuto da molteplici pronunce dell'Arbitro Bancario Finanziario (decisioni n. 18548/21 e n. 18553/21).

Costituitosi, l'intermediario fa preliminarmente presente che l'oggetto della controversia concerne la contestazione relativa al rendimento di otto buoni fruttiferi postali ordinari appartenenti alla serie "Q", sottoscritti tra il 1987 ed il 1989, di cui tre emessi su modulo cartaceo della serie "P" con timbro correttivo "Q/P" ed altri cinque emessi su regolare supporto cartaceo della serie "Q".

Eccepisce poi l'incompetenza *ratione temporis* dell'Arbitro, atteso che i BFP per cui è controversia sono stati sottoscritti anteriormente al 1° gennaio 2009; richiama sul punto la decisione n. 7097/20 del Collegio di Bologna, secondo la quale occorre guardare al *petitum* al fine di verificare se la controversia attiene ad un vizio genetico o agli effetti del negozio giuridico prodottisi dopo il 1° gennaio 2009, riconoscendo la competenza dell'Arbitro solo in quest'ultima ipotesi.

Rileva altresì come la questione sottoposta all'attenzione del Collegio non rientri nella competenza per materia dell'ABF, trattandosi di prodotti finanziari emessi dalla Cassa depositi e prestiti e disciplinati da norme di carattere speciale, in ordine ai quali non trovano applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario.

Nel merito, afferma di aver utilizzato, per l'emissione dei BFP "Q/P", il modulo cartaceo della precedente serie "P" e di aver apposto, in conformità a quanto previsto dall' art. 5 del DM 1986, il timbro recante la "serie Q/P" sul fronte e il timbro indicante i nuovi quattro tassi (8%, 9%, 10,50% e 12%) sul retro, in sostituzione dei quattro tassi applicabili alla serie "P".

Dichiara di aver offerto al titolare dei buoni esattamente quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del DM ed indicato nelle tabelle allegate al decreto e di aver dunque riconosciuto l'importo calcolato ai tassi indicati, sino al 20° anno, con interessi composti e, per il periodo dal 21° al 30° anno, con interessi semplici sull'importo maturato al termine del 20° anno.

Evidenzia come la soluzione "ibrida" proposta dal ricorrente (il quale pretende che i buoni appartengano contemporaneamente alla serie "Q/P" per i primi venti anni e alla serie "P" per gli ultimi dieci anni) non sia contemplata dalla disciplina normativa dei buoni postali ed è, dunque, contraria al principio secondo cui il rendimento dei buoni previsto dal decreto ministeriale, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, deve essere conosciuto dai sottoscrittori al pari di tutte le leggi dello Stato Italiano.

Eccepisce pertanto la correttezza e la legittimità del proprio comportamento, riconosciuta in più occasioni anche dai giudici di merito (cita copiosa giurisprudenza), nonché dal Ministero dell'Economia e delle Finanze che, in una nota del 15 febbraio 2018, ha qualificato come «aberrante» l'ipotesi per cui su uno stesso buono gli interessi possano «venir calcolati con riferimento a due serie diverse».

Ritiene inconferente l'eventuale richiamo alla sentenza della Cassazione n. 13979/2007, avente ad oggetto una fattispecie eccezionale e del tutto diversa da quella oggetto del presente giudizio in quanto, in quel caso, era stato consegnato al sottoscrittore un modulo non più in emissione ma – diversamente da quanto stabilito dal relativo decreto ministeriale – non era stato apposto sul modulo alcun timbro.

Rileva infine come la tesi relativa all'applicazione dei saggi di interesse previsti per la serie "P" per il periodo compreso dal 21° anno al 31 dicembre del 30° anno sia altrettanto infondata in diritto, atteso che, come si evince dall'art. 6 del DM 1986, anche ai buoni delle serie precedenti alla "Q", compresa la serie "P", si applicano sempre e comunque i saggi di interesse fissati dalle tabelle del DM 1986, quindi anche con riferimento all'ultimo decennio. Per quanto concerne i BFP emessi utilizzando regolarmente il modulo cartaceo della serie "Q" - senza la necessità di alcun timbro correttivo – osserva che nel periodo della loro sottoscrizione erano in collocamento i buoni appartenenti a tale serie, per cui ritiene che nessun errore sia stato commesso in fase di emissione.

Rappresenta che il rendimento dei buoni è sempre stato strutturato in modo da non fruttare alcun interesse nel primo anno, mentre il rendimento per il periodo successivo è sempre stato (almeno fino agli anni 2000) calcolato in base ad un interesse composto per i primi vent'anni (ripartiti in scaglioni quinquennali a tasso crescente) ed un interesse semplice al tasso massimo raggiunto, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30esimo anno successivo all'emissione.

Ritiene che le differenze riscontrate dal ricorrente siano riconducibili al criterio con cui è stata applicata la ritenuta fiscale o l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.

Al riguardo, fa presente che, in virtù di quanto stabilito dal D.L. 556/1986, gli interessi maturati sui buoni emessi dal 1° settembre 1987 al 23 giugno 1997 sono assoggettati alla ritenuta del 12,50% (ridotta alla metà per i soli buoni emessi dal 21 settembre 1986 al 31 agosto 1987); tale ritenuta è stata soppressa con il D.L. 01/04/1996, n. 239 e sostituita con l'imposta sostitutiva sugli interessi, stabilita sempre nella misura del 12,50%.

Aggiunge che l'art. 7 del D.M. Tesoro 23 giugno 1997 sancisce che gli interessi che maturano annualmente sui BFP emessi fino al 31 dicembre 1996 (appartenenti alle serie "Q", "R" e "S"), per i primi venti anni di vita del titolo, vengono capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale; diversamente, gli interessi maturati sui buoni emessi a partire dal 1° gennaio 1997 sono capitalizzati annualmente al lordo dell'imposta sostitutiva.

Eccepisce infine che la questione relativa all'applicazione delle disposizioni in materia fiscale previste dal D.M. del Tesoro del 23 giugno 1997, cui è riconducibile la presente fattispecie, esulerebbe dalla competenza per materia dell'ABF (sul punto, decisione n. 4141/2015 del Collegio di Coordinamento).

Fa infine presente che i buoni in questione sono stati riscossi dal ricorrente anticipatamente, prima che si fosse completata interamente la maturazione trentennale degli interessi, come si evince chiaramente dalle copie di riscossione allegate al ricorso.

Il ricorrente chiede all'Arbitro di accertare che l'intermediario sia tenuto a corrispondere quanto dovuto, anche a titolo di interessi, in virtù di quanto riportato sul retro dei titoli.

L'intermediario chiede all'Arbitro:

- in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità del ricorso, perché concernente materia sottratta all'ambito di competenza dell'Arbitro Bancario Finanziario;
- sempre in via preliminare, di dichiarare la non ricevibilità del ricorso, perché relativo a comportamenti precedenti il 1° gennaio 2009;
- nel merito, di rigettare tutte le domande del ricorrente, in quanto infondate in fatto e in diritto.

In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio.

DIRITTO

Rilievo preliminare, rispetto alla trattazione del ricorso, presentano le eccezioni sollevate dall'intermediario convenuto di incompetenza *ratione materiae* e *ratione temporis* dell'ABF. Sotto il primo profilo, si rammenta che le controversie inerenti ai buoni fruttiferi rientrano nella competenza dell'ABF in quanto riconducibili alle attività di "bancoposta" ai sensi dell'art. 2 D.P.R. 14 marzo 2001, n.144 e non assimilabili a "prodotti finanziari" ex art. 1, comma primo, lett. u) TUF (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 5673/13).

Quanto alla competenza *ratione temporis*, si richiama il consolidato orientamento dell'Arbitro secondo cui, nel caso di rapporti di durata, occorre avere riguardo al *petitum* per verificare se esso si fonda su vizi genetici del rapporto stesso oppure su una divergenza riguardante gli effetti del negozio giuridico posto in essere (cfr. ancora Coll. di Coord., decisione n. 5673/13).

Per le ragioni testé esposte, dunque, entrambe le eccezioni sollevate dall'intermediario non meritano accoglimento (cfr. ex multis Collegio di Milano, decisione n. 478/14).

Nel merito, la controversia concerne l'accertamento della correttezza delle condizioni di rimborso di otto buoni fruttiferi postali, emessi dall'intermediario successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986, di cui tre appartenenti alla serie "Q/P" e cinque emessi utilizzando il modulo cartaceo della serie "Q". In particolare, i BFP n. ***102, n. ***505 e n.***593, emessi su modulo cartaceo della serie "P", recano sul fronte il timbro con la dicitura "Serie Q/P" e sul retro un timbro modificativo/integrativo delle condizioni di rimborso. Nel caso di specie, l'intermediario ha applicato l'art. 5 del citato D.M. del 1986, secondo cui: "Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno

apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi."

Detto che il timbro apposto sui buoni nulla dispone con riguardo al rendimento previsto dal 21° al 30° anno, il Collegio ritiene che in relazione al medesimo periodo vada tutelato l'affidamento riposto dal cliente in ordine all'applicabilità delle condizioni di rimborso originariamente previste sul retro del titolo per il periodo successivo.

Quanto ai BFP n. ***146, n. ***197, n. ***297, n. ***564 e n. ***618, questi sono stati emessi utilizzando il modulo cartaceo della serie "Q". Il BFP n. ***297 presenta sul retro, in luogo della tabella, un timbro riproduttivo dei tassi "al lordo" (conformi alle tabelle allegate al D.M. 13/06/1986).

Al riguardo, il Collegio di Coordinamento, rammentando il principio espresso nella decisione n. 4142/2015, ha chiarito che nei casi in cui la disciplina fiscale sia richiamata dall'intermediario per "giustificare" la corresponsione al ricorrente di un importo inferiore rispetto a quello risultante sul retro del titolo, "la valutazione che l'ABF è chiamato ad effettuare rientra nella propria sfera di competenza *ratione materiae*", trattandosi "di accertare il quantum della prestazione dovuta dal debitore in base alle condizioni contrattuali concordate tra le parti"; diversamente, non rientra nella competenza dell'Arbitro accertare l'assoggettamento di un BFP ad una determinata ritenuta erariale (cfr. decisione n. 6142/2020).

Nel merito, giova poi soggiungere che il D.L. n. 556 del 19/09/1986, convertito in legge n. 759/1986 (successivamente soppressa con il D.L. n. 239/1996, che ha introdotto a partire al 01.01.1997 l'imposta sostitutiva stabilita per quanto riguarda gli interessi nella misura del 12,50%), ha assoggettato i buoni emessi successivamente alla sua entrata in vigore alla ritenuta erariale (pari al 6,25%, per i titoli emessi fino al 30 settembre 1987 e al 12,5%, per quelli emessi dal 1 ottobre 1987).

Inoltre, ai sensi dell'art. 7, ultimo comma, del D.M. Tesoro del 23 giugno 1997 "Per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere «Q», «R» ed «S» emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale".

Ciò posto, con riferimento ai primi 20 anni, la tabella a tergo dei titoli (emessi prima del richiamato D.M. del 1997) è redatta con capitalizzazione annuale degli interessi al lordo della ritenuta fiscale; parimenti, in ordine al BFP n. ***297, sempre con riferimento ai primi 20 anni i tassi previsti nel timbro apposto in sostituzione della tabella sul retro del titolo (emesso prima del richiamato D.M. del 1997) sono indicati al lordo della ritenuta fiscale.

Conseguentemente, in relazione ai buoni nn. ***146, ***197, e ***618 quanto al periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, l'importo fisso da applicare ai bimestri successivi al 20° anno, indicato a tergo dei titoli, era stato determinato sul montante maturato al lordo della ritenuta, mentre l'intermediario, nell'effettuare la liquidazione, lo ha calcolato sul montante maturato al netto della ritenuta.

Per il BFP n. ***297 (e per il BFP n. ***564), la dicitura riportata a tergo prevede espressamente l'applicazione di "un interesse semplice al tasso massimo raggiunto", che verosimilmente l'intermediario ha calcolato sul montante al netto della ritenuta fiscale stabilita ex legge.

L'orientamento di questo Collegio è di ritenere che il calcolo delle somme da liquidare debba essere effettuato in ossequio alle disposizioni innanzi richiamate e che, pertanto, per il periodo successivo al 20° anno, il rendimento deve essere applicato al montante del 20° anno derivante dalla capitalizzazione annuale al netto della ritenuta fiscale.

Sul punto si è espresso del resto il Collegio di Coordinamento con la decisione n. 6142/20, che ha confermato la correttezza del comportamento dell'intermediario che offra o abbia

liquidato un importo diverso da quello risultante dai rendimenti indicati in termini assoluti sul retro del titolo, sulla base del regime fiscale applicabile.
La domanda del ricorrente, pertanto, non è, sul punto, meritevole di accoglimento.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al rimborso dei buoni fruttiferi postali n. *102, n. ***505 e n. ***593, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dai titoli stessi.**

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

ANDREA TUCCI